

# Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Legislazione | Prassi

N. 7 | Luglio 2025

**Deloitte.**

# In questo numero:

## LEGISLAZIONE

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante “Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2025.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto interministeriale 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante “Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2025.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante “Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34 adottato dall'Organismo italiano di contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2025.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante “Regime del riporto delle perdite fiscali infragruppo” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2025.

## PRASSI

### Imposte dirette

- Risposta a Interpello n. 182 del 8 luglio 2025: Rinuncia ai dividendi – persona fisica non imprenditore – soggetto IRES – sopravvenienza attiva – art. 88, co. 4-bis, del TUIR – assenza.

# Legislazione

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante “Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2025.**

Con il decreto 27 giugno 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, il “decreto”) è stata data attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, il quale ha riaperto i termini per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.

Con riferimento all'ambito di applicazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto l'affrancamento di cui al citato art. 14 si applica ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi in sospensione d'imposta che risultano esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Il decreto in esame chiarisce che possono essere oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale:

- a) i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d'imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell'impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative;
- b) i fondi o le altre riserve in sospensione d'imposta, ad eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui all'art. 109, co. 4, lett. b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il decreto precisa che l'affrancamento può avere ad oggetto singolarmente alcuni dei summenzionati saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, ovvero un importo parziale di uno o più di essi.

L'affrancamento può essere effettuato anche dai soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (in tal caso, possono essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi rilevati nel rendiconto economico e patrimoniale, di cui all'art. 152 del TUIR, anche se imputati al fondo di dotazione), nonché dai soggetti che, in qualità di partecipati, hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

Il decreto specifica che non possono, in ogni caso, essere oggetto di affrancamento i summenzionati saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

Per quanto riguarda la determinazione degli importi che possono essere oggetto di affrancamento, l'art. 3 del decreto dispone che:

- possono essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'art. 2, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- non sono oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'art. 2, la cui distribuzione ai soci è adottata con una delibera avente data anteriore a quella di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione;
- infine, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all'art. 2, oggetto di affrancamento, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente al momento della loro distribuzione; in tal caso, non spetta il credito d'imposta eventualmente previsto dalle singole disposizioni a seguito delle quali gli stessi sono stati iscritti.

L'art. 4 del decreto contiene disposizioni concernenti il perfezionamento dell'affrancamento e la liquidazione dell'imposta sostitutiva. Nello specifico, viene stabilito che l'opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi di cui all'art. 2, oggetto di affrancamento, e della relativa imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024; le successive rate devono essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi, senza il pagamento di interessi.

Infine, gli artt. 5 e 6 del decreto prevedono precise disposizioni nel caso in cui, rispettivamente, l'affrancamento venga effettuato da soggetti Irpef o l'affrancamento avvenga in presenza di trasformazione di imprese commerciali.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto interministeriale 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante “Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2025.**

Con il decreto 27 giugno 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene risolta una criticità riguardante la disciplina che riconosce una maggiorazione del 20% (o del 30% in specifici casi) del costo del personale relativo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, la previsione di cui al secondo periodo del co. 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 prevede il **c.d. “fattore di correzione” che opera a livello di gruppo**, in base al quale l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell'ambito di un gruppo di società individuato ex art. 2359 del Codice civile. La criticità riguarda, appunto, tale “fattore di correzione” è emersa a fronte del “disallineamento” tra il dato normativo del decreto attuativo del 25 giugno 2024 (di seguito, il “decreto attuativo”) e l'esempio formulato al riguardo nella relativa Relazione illustrativa.

Con l'art. 1 del decreto 27 giugno 2025 si interviene, in modo più puntuale, sul calcolo della maggiorazione spettante alle singole società appartenenti a un “gruppo interno” (nell'accezione definita dall'art. 1, lett. f), del decreto attuativo) per chiarire, evitando incertezze interpretative, il contenuto del richiamato co. 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, coerentemente con le finalità antielusivo della stessa disposizione espressamente dichiarate nella Relazione illustrativa al medesimo decreto legislativo.

Sul punto, si ricorda che il costo relativo all'incremento occupazionale – emerso all'esito di determinate verifiche che operano a livello individuale e di gruppo – soggiace a delle limitazioni quantitative che operano a valle del meccanismo applicativo dell'agevolazione, quando cioè è stato già verificato l'incremento occupazionale. A livello individuale, l'art. 5, co. 1, del decreto attuativo stabilisce che, ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra:

- quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, co. 1, lett. B), n. 9, del Codice civile; e
- l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 5, co. 8, del decreto attuativo, le società che appartengono ad un gruppo devono altresì ridurre il costo agevolato di un ammontare percentuale pari al rapporto tra *“il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo”* (c.d. fattore di correzione). Da questo dato normativo si evince che il rapporto in esame è costituito:

- al numeratore, la sommatoria dei decrementi occupazionali complessivi delle singole società del gruppo interno (ovvero, la sommatoria delle differenze, se “negative”, tra il valore puntuale dei lavoratori subordinati alla chiusura del periodo agevolato e la media di detti lavoratori del periodo precedente); e
- al denominatore, la sommatoria degli incrementi occupazionali complessivi delle singole società del gruppo interno (ovvero, la sommatoria delle differenze, se “positive”, tra il valore puntuale dei lavoratori subordinati alla chiusura del periodo agevolato e la media di detti lavoratori del periodo precedente).

Tuttavia, l'esempio formulato al riguardo nella Relazione illustrativa al decreto attuativo indica una diversa soluzione operativa, secondo cui al numeratore deve essere inserito non già *“il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno”*, bensì il numero delle cessazioni dei rapporti di lavoro (ad es., dei licenziamenti) delle singole società del gruppo interno; con la conseguenza che i licenziamenti assumono *tout court* rilevanza, anche quando, cioè, la società, nonostante i licenziamenti, abbia comunque registrato un incremento occupazionale.

Orbene, tale aspetto critico è stato considerato e definitivamente chiarito dal decreto 27 giugno 2025, che ha modificato il citato art. 5, co. 8, del decreto attuativo, con l'obiettivo di equiparare sostanzialmente il conteggio dell'agevolazione tra il gruppo come unico soggetto economico ed il singolo soggetto giuridico (*stand alone*). Nella sua nuova formulazione, infatti, l'art. 5, co. 8, del decreto attuativo prevede espressamente che ogni soggetto appartenente al gruppo interno riduca il costo da assumere ai fini della maggiorazione di un ammontare pari al prodotto (il c.d. “fattore di correzione”) tra:

- il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale;
- e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

(Per esempio, se una società nel 2024 ha licenziato 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ma ha anche assunto 11 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, secondo la vecchia impostazione al numeratore occorre indicare 10. Adesso, seguendo l'interpretazione corretta, non vi è un decremento occupazionale e quindi si deve indicare zero. In tale modo, nessuna delle società del gruppo incorre nella limitazione del beneficio).

Come specificato nella Relazione illustrativa al decreto 27 giugno 2025, la modifica deve intendersi applicabile sin dal primo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (da presentare ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante “Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34 adottato dall'Organismo italiano di contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2025.**

Con il decreto 27 giugno 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) (di seguito, il “decreto”) è stata data attuazione all'art. 4, co. 7-quinquies, del D.Lgs. n. 38/2005, ai sensi del quale il MEF provvede, ove necessario, entro 150 giorni (il termine, che risulta ampiamente superato, ha carattere non perentorio) dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali di cui all'art. 9-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 38/2005, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

Il presente decreto reca, pertanto, disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento alle regole contabili derivanti dall'adozione del nuovo principio contabile nazionale OIC 34 “Ricavi”, e agli effetti delle modifiche ai principi contabili nazionali OIC 16 e OIC 31, pubblicate nel marzo del 2024, derivanti, in particolare, dall'introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.

In particolare, nel seguito, si fornisce una sintesi delle disposizioni attinenti al documento OIC 34 introdotte dal decreto o il cui trattamento fiscale è stato chiarito dalla relativa Relazione illustrativa, quali:

- identificazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- determinazione del prezzo complessivo del contratto;
- imputazione temporale dei ricavi;
- società che agisce per conto di terzi;
- costi per l'ottenimento del contratto;
- corrispettivi variabili (*i.e.*, penalità / sconti e abbuoni);
- contratti onerosi;
- operazioni e concorsi a premio;
- vendite con diritto di reso.

Come evidenziato nella premessa del decreto, il MEF ha ritenuto opportuno emanare le disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP “*per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile*”. Si tratta, cioè, dei soggetti in riferimento ai quali trova applicazione, ai sensi dell'art. 83, co. 1, del TUIR, il principio di derivazione rafforzata. Con riferimento a tali soggetti (c.d. soggetti OIC *adopter*), la Relazione illustrativa al decreto precisa che il decreto è finalizzato a fornire disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

La Relazione illustrativa al decreto evidenzia altresì che, in linea con le scelte operate in riferimento al D.M. 10 gennaio 2018, contenente le disposizioni di coordinamento fiscale relative all'IFRS 15 (“Ricavi provenienti da contratti con i clienti”), il Decreto non introduce disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, essendo gli stessi ormai immanenti nel sistema. Per contro, sono regolamentati quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione. In quest'ottica, in particolare, il decreto disciplina i criteri mediante i quali attribuire rilevanza fiscale alle modalità di contabilizzazione previste dal documento OIC 34 per i costi per l'ottenimento del contratto (art. 2), i corrispettivi variabili (art. 3) e le vendite con diritto di reso (art. 4).

### **Identificazione delle unità elementari di contabilizzazione**

La Relazione illustrativa al decreto precisa che, in considerazione delle scelte di fondo operate dal MEF, assumono piena rilevanza fiscale la procedura di identificazione delle unità elementari di contabilizzazione prevista dal documento OIC 34 (§ 16 – § 19) e le disposizioni sul raggruppamento di contratti contenute nel documento OIC 34 (§ 9). Si tratta, infatti, di fenomeni che, pur presentando aspetti di natura valutativa, sono riconducibili nell'ambito delle valutazioni funzionali alle qualificazioni.

### **Determinazione del prezzo complessivo del contratto**

Secondo la Relazione illustrativa al decreto, le modalità di determinazione del prezzo complessivo del contratto contenute nell'OIC 34 (§ 11) assumono piena rilevanza fiscale. Anche in questo caso, si tratta di un fenomeno che, pur presentando aspetti di natura valutativa, è riconducibile nell'ambito delle valutazioni funzionali alle qualificazioni.

### **Imputazione temporale dei ricavi**

- **Vendite di beni:** la Relazione illustrativa al decreto precisa che i criteri di imputazione temporale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni contenute nell'OIC 34 (§ 23 – § 24) assumono piena rilevanza fiscale. In particolare, secondo la Relazione illustrativa, le "valutazioni" insite nella procedura volta a individuare il trasferimento dei rischi sono da ritenersi connesse alla qualificazione dell'operazione, atteso che le stesse operano unicamente sull'"*an*" di rilevazione del ricavo e mai sul "*quantum*" dello stesso. Si tratterebbe, cioè, di un fenomeno qualificatorio;
- **Prestazioni di servizi:** la Relazione illustrativa al decreto precisa che i criteri di imputazione temporale dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi contenute nell'OIC 34 (§ 31 – § 33) assumono piena rilevanza fiscale. Nonostante la Relazione illustrativa non si soffermi sul punto, la maggiore attenzione deve essere attribuita al criterio dello stato di avanzamento, che, alla luce delle scelte di fondo che hanno improntato il decreto, assume rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata.

### **Società che agisce per conto di terzi**

La Relazione illustrativa al decreto precisa che il criterio di rilevazione dei ricavi previsto per le società che agiscono per conto di terzi contenuto nell'OIC 34 (§ A.5 – § A.7) costituisce un fenomeno qualificatorio e, quindi, assume rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP.

### **Costi per l'ottenimento del contratto**

Ai sensi dell'art. 2 del decreto, i costi sostenuti per l'ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in base alle indicazioni del documento OIC 34 (§ A.13), sono deducibili ai sensi dell'art. 108, co. 1, del TUIR e, quindi, "*nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio*". Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto, la disposizione, in linea con il D.M. 10 gennaio 2018 contenente le disposizioni di coordinamento fiscale relative all'IFRS 15, conferma l'impossibilità di includere la fattispecie tra quelle previste dall'art. 103 del TUIR.

### **Corrispettivi variabili (i.e., penalità / sconti e abbuoni)**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto, le variazioni del corrispettivo derivanti da **penali legali e contrattuali**, che secondo il documento OIC 34 (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse (co. 1). A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109, co. 4, del TUIR (co. 2). La Relazione illustrativa al decreto precisa, al riguardo, che la disposizione di cui all'art. 3 dispone il mantenimento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, della classificazione fiscale di "accantonamento" per le penali legali e contrattuali. La stessa è volta a coordinare la rappresentazione contabile delle operazioni commerciali regolate con "corrispettivo variabile", prevista dal documento OIC 34, con:

- l'art. 2, co. 2, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (applicabile ai soggetti OIC ex art. 2, co. 1, lett. a), n. 1, del D.M. 3 agosto 2017), per effetto del quale anche ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata si applicano le disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi (tra cui rientrano le disposizioni – in particolare l'art. 107 del TUIR – che limitano il riconoscimento fiscale degli accantonamenti);
- l'art. 9, co. 1, del D.M. 8 giugno 2011 (applicabile ai soggetti OIC ex art. 2, co. 1, lett. b), n. 5, del D.M. 3 agosto 2017), per effetto del quale i componenti negativi di reddito iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui al documento OIC 31 sono qualificati fiscalmente come accantonamenti, cui si applica la disciplina di cui all'art. 107 del TUIR, ancorché siano classificati (sulla base della natura) in voci del Conto economico diverse da B.12 e B.13 (e, quindi, non a titolo di accantonamento).

L'art. 3 del decreto è, quindi, finalizzato a regolare un fenomeno ontologicamente analogo a quello disciplinato dall'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettato dalla richiamata disposizione per la diversa modalità di contabilizzazione prevista dal documento OIC 34, che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti, ma la diretta rilevazione di un ricavo netto. Sotto il profilo dichiarativo, la

Relazione illustrativa evidenzia che, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, il contribuente sarà tenuto a sterilizzare l'effetto delle variazioni del corrispettivo a titolo di penali, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento. Specularmente, nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle suddette penali, il contribuente potrà portare in deduzione il relativo costo, operando in dichiarazione un'apposita variazione in diminuzione. A tal fine, la norma precisa che si considera rispettato il principio di previa imputazione a Conto economico del componente negativo (penale), che, in questo specifico caso, transita a Conto economico come riduzione di ricavo.

Infine, la Relazione illustrativa al decreto precisa che, per ragioni di semplificazione ed esigenze di certezza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, l'ambito applicativo della norma di cui all'art. 3, in linea con il D.M. 10 gennaio 2018 contenente le disposizioni di coordinamento fiscale relative all'IFRS 15, è stato limitato alle sole variazioni del corrispettivo riconducibili a "penali legali e contrattuali". Dovrebbero, quindi, assumere rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata le modalità di contabilizzazione previste dal documento OIC per i corrispettivi variabili rappresentati da **sconti e abbuoni**.

### **Contratti onerosi**

La Relazione illustrativa al decreto precisa che le perdite attese (componenti negativi) rilevate, in presenza di un contratto di vendita oneroso, secondo le disposizioni richiamate nel documento OIC 34 ricadono nel perimetro applicativo dell'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, visto il richiamo espresso ai fondi del passivo di cui al documento OIC 31 operato dal documento OIC 34 (§ A.14). Tali componenti negativi sono, quindi, qualificati fiscalmente come accantonamenti.

### **Operazioni e concorsi a premio**

Il trattamento contabile delle manifestazioni a premio si distingue a seconda che:

- i beni o i servizi concessi **rientrano nell'attività caratteristica**: sul punto, la Relazione illustrativa al decreto precisa che, qualora le operazioni e i concorsi a premio prevedano la possibilità di fruire di uno sconto sugli acquisti futuri, i ricavi devono essere rilevati al netto di tale sconto. In tal caso, si è in presenza di un fenomeno qualificatorio, con la conseguente rilevanza della rappresentazione contabile ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP;
- i beni o i servizi concessi **non rientrano nell'attività caratteristica**: sul punto, la Relazione illustrativa al decreto precisa che occorre coordinare le nuove modalità di rappresentazione contabile previste dall'OIC 34 con le disposizioni di cui all'art. 2, co. 2, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, e all'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011. In particolare, il riconoscimento fiscale della classificazione contabile determina, in considerazione dei suddetti rinvii normativi, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 107 del TUIR.

### **Vendite con diritto di reso**

I resi costituiscono corrispettivi variabili, cioè componenti che determinano elementi di variabilità nel prezzo complessivo del contratto (OIC 34 § 10). Il documento OIC 34 distingue, ai fini della contabilizzazione:

- le vendite per le quali occorre effettuare una **valutazione puntuale** (cioè per singola vendita) del rischio di restituzione del bene. Si tratta, tipicamente, delle vendite di beni unici o, comunque, fortemente personalizzati: sul punto, secondo la Relazione illustrativa al decreto, in caso di valutazione puntuale del rischio di reso, la mancata rilevazione dei ricavi realizza un fenomeno di qualificazione, che, dunque, assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP;
- dalle vendite che si prestano ad una **valutazione per massa** (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di restituzione del bene. Si tratta, tipicamente, delle vendite di beni fungibili: sul punto, ai sensi dell'art. 4 del decreto, l'importo rilevato (in riduzione dei ricavi) in caso di valutazione per massa del rischio di reso, in base alla corretta applicazione del documento OIC 34 (§ 28), corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente, è ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri (co. 1). A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109, co. 4, del TUIR (co. 2). La Relazione illustrativa al decreto precisa che, coerentemente con quanto argomentato in riferimento alle penali, la fattispecie in esame è analoga a quella disciplinata dall'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, anche se la modalità di contabilizzazione prevista dal documento OIC 34 non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti, ma la diretta rilevazione di un ricavo netto. In tal senso, è stata riconosciuta la qualificazione fiscale di accantonamento a un importo pari alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del principio contabile. Pertanto, a norma dell'art. 107, co. 4, del TUIR, lo stesso è indeducibile all'atto dello stanziamento del fondo, assumendo invece rilevanza fiscale all'atto del sostenimento del costo, ovvero al momento di effettuazione del reso, da parte del cliente, del prodotto venduto. A tal fine, la norma precisa che si considera rispettato il principio di previa imputazione a Conto economico del componente negativo (reso dei prodotti venduti), che, in questo caso, transita a Conto economico come riduzione di ricavo;



Ripristino del bene venduto: la Relazione illustrativa al Decreto precisa che i riflessi fiscali del ripristino del bene venduto si differenziano per le due fattispecie di vendita con diritto di reso. Nel caso di valutazione puntuale del rischio di reso, l'applicazione del principio di derivazione rafforzata determina che, se per un verso non si considera effettuata la cessione del bene con reso, dall'altro verso, coerentemente, si continua a considerare il predetto bene incluso nel valore del magazzino ai fini fiscali. Nell'ipotesi di valutazione per massa del rischio di reso, invece, l'irrilevanza fiscale della rettifica del relativo ricavo, in quanto qualificabile come accantonamento non deducibile ex art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, deve necessariamente essere accompagnata dal riconoscimento della variazione delle rimanenze, ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP, per l'ammontare stimato del reso. Nella sostanza, quindi, il costo corrispondente ai beni venduti con diritto di reso non è incluso nel valore del magazzino ai fini fiscali.

#### **IRAP**

Infine, l'art. 5 del decreto stabilisce che le disposizioni sui corrispettivi variabili (art. 3) e sulle vendite con reso (art. 4) si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

#### **DECORRENZA**

Da ultimo, l'art. 7, co. 1, del decreto stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione del documento OIC 34. A tal riguardo, si ricorda che il nuovo principio contabile è stato rilasciato in via definitiva il 19 aprile 2023 e si applica (fatta salva la possibilità di adozione anticipata) ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1° gennaio 2024 o da data successiva (§ 43).

La Relazione illustrativa al decreto precisa che la prima applicazione del documento OIC 34 deve essere ricondotta alla fattispecie della "*variazione dei principi contabili nazionali*" di cui all'art. 10, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 192/2024 attuativo della L. n. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale). Conseguentemente, trova applicazione la disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento dei principi contabili introdotta dagli artt. 10 e 11 del medesimo D.Lgs. n. 192/2024 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e, quindi, dal 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ovvero:

- il regime transitorio di neutralità fiscale per le operazioni pregresse;
- il nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono per effetto del predetto regime transitorio.

### **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27 giugno 2025: il D.M. 27 giugno 2025 recante "Regime del riporto delle perdite fiscali infragruppo" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2025.**

Con il decreto 27 giugno 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, il "decreto") è stata data attuazione all'art. 177-ter, co. 2, del TUIR recante i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società e per il coordinamento delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali (e degli altri "*tax attributes*") infragruppo in occasione di operazioni straordinarie.

Come noto l'art. 177-ter è stato introdotto nel TUIR dall'art. 15 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, attuativo del principio di riforma fiscale dettato dall'art. 6, co. 1, lett. e), n. 3, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, che disponeva la modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario.

L'art. 1 del decreto definisce il concetto di "gruppo", richiamando la nozione civilistica dell'art. 2359 c.c. secondo la quale il gruppo è l'insieme di soggetti, tra i quali intercorre un rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, c.c.. Viene chiarito che il controllo può essere anche indiretto ed esercitato attraverso società estere, a condizione che siano residenti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Il decreto in esame all'art. 3, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, dispone che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli artt. 84, co. 3, 3-bis e 3-ter, 172, co. 7 e 7-bis, 173, co. 10 e 176, co. 5-bis, del TUIR, qualora le operazioni ivi previste si verifichino tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, non si applicano in relazione:

- a) alle **perdite fiscali infragruppo**, ovvero a quelle conseguite nei periodi d'imposta nei quali le società partecipanti a dette operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall'inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali;
- b) alle **perdite fiscali omologate**, ovvero a quelle conseguite nei periodi d'imposta precedenti a quelli indicati alla lettera a), ma sottoposte, con esito positivo, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto di cui ai citati articoli del TUIR.



In ogni caso, non rientrano nel suddetto punto a) le perdite conseguite in periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (in altre parole, l'art. 177-ter trova applicazione solo per le perdite conseguite, per contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal 2024 in avanti).

L'art. 4 del decreto fornisce i criteri per determinare l'anzianità delle perdite omologate, stabilendo che tali perdite si considerano conseguite nel periodo d'imposta in cui sono sottoposte ai test.

Ai fini dell'applicazione del citato art. 3 del decreto, l'art. 5 stabilisce che ai fini dell'applicazione del regime in esame:

- a) nel caso di **fusione** tra due o più società che, al momento di efficacia della fusione, appartengono tutte allo stesso gruppo, alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle delle società partecipanti alla fusione; diversamente, nel caso di fusione tra due o più società che, al momento di efficacia della fusione, non appartengono tutte allo stesso gruppo, la società risultante dalla fusione o incorporante si considera appartenente al gruppo dalla data di efficacia della fusione;
- b) nel caso di **scissione** in cui la scissa e la beneficiaria, appartenenti allo stesso gruppo, alla società beneficiaria è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quella della scissa e quella della stessa beneficiaria; diversamente, nel caso di scissione in cui la scissa e la beneficiaria, al momento di efficacia della scissione, non appartengono allo stesso gruppo, la società beneficiaria si considera appartenente al gruppo dalla data di efficacia della scissione;
- c) in deroga a quanto previsto alla lettera b), se la **scissione** avviene **a favore di società di nuova costituzione**, a quest'ultima è attribuita un'anzianità di gruppo pari a quella della scissa;
- d) nel caso di **conferimento di azienda** si applicano le regole sopra indicate per le scissioni, riferendosi alla società conferitaria quelle riguardanti la società beneficiaria ed alla società conferente quelle riguardanti la società scissa.

L'art. 6, co. 1, del decreto si occupa dei casi in cui vi siano sia perdite infragruppo, sia perdite omologate, sia ancora perdite diverse da quelle appartenenti a tali due categorie, e l'ammontare complessivo delle perdite sia superiore al patrimonio netto, assunto nel suo valore contabile o al valore reale certificato da perizia di stima, stabilendo che l'eccedenza si considera **formata prioritariamente dalle perdite appartenenti alla terza categoria, caratterizzata dal riporto limitato**.

Si prevede, inoltre, ai sensi del co. 2 del citato art. 6, che si considerino prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel **periodo d'imposta meno recente**, pur se tale principio non si applica alle perdite a riporto quantitativamente illimitato di cui all'art. 84, co. 2, del TUIR, realizzate nei primi tre periodi d'imposta.

Sempre l'art. 6 del decreto dispone, al co. 3, che, ai fini del limite del patrimonio netto di cui agli artt. 172, co. 7, 173, co. 10 e 176, co. 5-bis, del TUIR, nel caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento che coinvolgono più società con anzianità di partecipazione al gruppo differente, si considera effettuata prima l'operazione tra i soggetti con anzianità di partecipazione al gruppo meno recente e poi, successivamente, le operazioni tra soggetti con anzianità progressivamente più recente.

Infine, si rammenta che l'art. 6, co. 4, del decreto estende le disposizioni del medesimo decreto anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti e alle eccedenze ACE.

Da ultimo, l'art. 7 del decreto reca norme di coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale e l'art. 8 del decreto contiene le disposizioni transitorie, le quali prevedono che in presenza di perdite fiscali (nonché interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ed eccedenze ACE) conseguite a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e di perdite fiscali conseguite in periodi d'imposta antecedenti, i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli artt. 172, co. 7 e 7-bis, 173, co. 10 e 176, co. 5-bis, del TUIR, nonché gli utilizzi in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84, co. 1 e 2, del TUIR, operano, rispettivamente, secondo i criteri di cui al summenzionato art. 6, co. 1 e 2, del decreto.

# Prassi

## Imposte dirette

### **Risposta a Interpello n. 182 del 8 luglio 2025: Rinuncia ai dividendi – persona fisica non imprenditore – soggetto IRES – sopravvenienza attiva – art. 88, co. 4-bis, del TUIR – assenza.**

Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in caso di rinuncia da parte del socio a incassare il credito per dividendi deliberati dalla società, i dividendi oggetto di rinuncia devono essere considerati giuridicamente incassati dai soci e, di conseguenza, devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26% (ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973), mentre la rinuncia a tali crediti per dividendi da parte dei soci persone fisiche non in regime d'impresa non genera una sopravvenienza attiva imponibile per la società ex art. 88, co. 4-bis, del TUIR, poiché il valore fiscale coincide con il valore nominale.

Il quesito al vaglio dell'Agenzia delle Entrate è stato posto dalla società ALFA S.r.l. e concerne il trattamento fiscale della rinuncia alla distribuzione di utili da parte dei propri soci, persone fisiche non in regime d'impresa. In particolare, la società istante ha deliberato la distribuzione di utili, ma i soci hanno successivamente rinunciato al credito derivante da tale distribuzione. L'istante chiede quindi se tale rinuncia debba essere considerata una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis, del TUIR e quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare alla rinuncia ai crediti da parte dei soci sopra descritta tenuto conto anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 16595/2023.

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di specie alla luce del disposto dell'art. 88, co. 4-bis, del TUIR, che stabilisce che la rinuncia ai crediti da parte dei soci costituisce una sopravvenienza attiva per la società partecipata nella misura in cui il valore fiscale del credito sia inferiore al valore nominale. Tuttavia, qualora la rinuncia abbia oggetto crediti vantati da soci persone fisiche non in regime d'impresa, allora il valore fiscale del credito coincide con il valore nominale; pertanto, non si genera alcuna sopravvenienza attiva imponibile per la società. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 124/E/2017, la quale precisa che, in assenza di discrepanze tra valore nominale e valore fiscale, non si verificano le distorsioni che il legislatore ha inteso prevenire con la norma. Di conseguenza, non è necessaria la comunicazione del valore fiscale del credito da parte dei soci alla società partecipata.

L'Agenzia delle Entrate distingue, inoltre, il caso in esame da quello trattato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16595/2023, citata dall'istante, precisando che, in tema di rinuncia di un diritto di credito, va rilevato che un soggetto (nel caso di specie, i due soci dell'istante) può esercitare una rinuncia esclusivamente nei confronti di diritti di cui può disporre; pertanto, detta questione non è riferibile alla sussistenza di un eventuale salto di imposta che si potrebbe eventualmente verificare con la rinuncia del socio a un credito vantato nei confronti della società partecipata (al quale hanno posto rimedio le disposizioni degli artt. 88, co. 4-bis, 94, co. 6, e 101, co. 7, del TUIR), ma verte sul momento in cui un componente reddituale (come i dividendi) diviene imponibile in capo al soggetto passivo d'imposta (nella specie, i soci).

Nel caso in esame, i soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa rinunciano al credito verso l'istante il cui valore fiscale non è pari a zero (come, invece, sottoscritto dai soci nell'atto di notorietà attestante il valore fiscale del credito), ma corrisponde al rispettivo valore nominale (cfr. risoluzione n. 124/E/2017 e risposta ad interpello n. 59/2025). Tale ultima circostanza, quindi, assume rilievo dirimente per rilevare la differenza tra la fattispecie in oggetto e quella esaminata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16595/2023, in cui il credito oggetto della rinuncia derivava da un contratto di finanziamento negoziato fra la società e una consociata; la società mutuante ha poi ceduto il credito residuo alla controllante e socio unico della mutuataria; quest'ultima ha, in seguito, rinunciato a tale credito, sia per la parte in linea capitale, sia per gli interessi. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, dunque, la rinuncia del credito nei confronti della società avviene successivamente all'acquisto del medesimo credito da parte del socio/società rinunciante. Nella sentenza, pertanto, la rinuncia riguardava un credito derivante da un contratto di finanziamento, con un valore fiscale pari a zero, generando una sopravvenienza attiva imponibile.

In conclusione, con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate afferma che la rinuncia dei soci ai crediti per dividendi non si considera sopravvenienza attiva per l'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, co. 4-bis, del TUIR. Considerato, inoltre, che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall'assemblea dei soci e che da tale delibera è sorto il diritto di credito dei soci alla distribuzione, l'Agenzia delle Entrate ritiene, per le ragioni su esposte, che detti dividendi siano da considerarsi giuridicamente incassati da parte dei soci e, quindi, da assoggettare a ritenuta a titolo d'imposta del 26% ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.

# Contatti

## **Bari**

Corso Vittorio Emanuele II, 60  
Tel. +39 080 8680801  
Fax +39 080 8680802

## **Bologna**

Via A. Testoni, 3  
Tel. +39 051 65821  
Fax +39 051 228976

## **Brescia**

Via Vittorio Emanuele II, 42  
Tel. + 39 02 83324539

## **Catania**

Viale XX Settembre 70

## **Firenze**

Via Pier Capponi, 24.  
Tel. +39 055 2671211  
Fax +39 055 292251

## **Genova**

Piazza della Vittoria, 15/34  
Tel. +39 010 5317811  
Fax +39 010 585319

## **Milano**

Via Santa Sofia, 28  
Tel. +39 02 83324111  
Fax +39 02 83324112

## **Napoli**

Via Riviera di Chiaia 180  
Tel. +39 081 2488200  
Fax +39 081 2488201

## **Padova**

Via N. Tommaseo, 78/C  
Tel. +39 049 7927977  
Fax +39 049 7927988

## **Parma**

Via Paradigna, 38  
Tel. +39 051 65821  
Fax +39 051 228976

## **Roma**

Via Vittorio Veneto, 89  
Tel. +39 06 489901  
Fax +39 06 4740131

## **Torino**

Galleria San Federico, 54  
Tel. +39 011 55421  
Fax. +39 011 5620395

## **Treviso**

Viale Fratelli Bandiera, 3  
Tel. 049 7927977  
Fax 049 7927988

## **Varese**

P.zza Montegrappa, 12  
Tel 0332 1858342  
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).